

STATUTO dell'associazione "ARCI FAVARO APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Ai sensi del Codice del Terzo Settore e successive modifiche (D.Lgs 117/2017, e modifiche intervenute con D. Lgs 105/2018 infra indicate come C.T.S.) è costituita un'associazione di Promozione Sociale denominata "ARCI FAVARO", di seguito denominata associazione, con sede legale in La Spezia (SP), via Alfredo Oldoini, 8. L'eventuale spostamento della sede non comporta modifica statutaria.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" (associazione di promozione sociale) e diventerà "ARCI FAVARO APS".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; **non persegue finalità di lucro** e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce alla rete associativa nazionale ARCI, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

l) Lo scopo principale dell'associazione è quello di: promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione :

la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale.

Articolo 3

Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, avverrà mediante lo svolgimento in favore dei propri associati , di loro familiari o di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.:**

prevalentemente

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

secondariamente

- attività turistiche di interesse sociale, o culturale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Più specificamente fra le attività di interesse generale e sociale di cui sopra, l'associazione si propone di agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

In particolare l'associazione si pone come centro di aggregazione, punto di riferimento sul territorio per i cittadini e di sostegno alle fasce deboli.

Organizza manifestazioni ed attività nonché fornisce spazi di comunicazione a chiunque svolga attività artistiche, espressive, di ricerca e di sperimentazione nel campo delle arti visive (pittura, scultura, fotografia audiovisivi, video, cinema ecc.), dell'espressione corporea, della danza e del teatro, della musica e della letteratura.

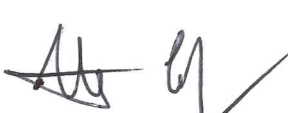
L'attività dell'associazione è inoltre diretta a favorire la pratica e la diffusione dell'attività sportiva quale diritto di ogni cittadino, nello specifico si dedica a favorire il gioco del biliardo e delle carte anche mediante la predisposizione degli spazi e di strumenti idonei e mediante l'organizzazione di tornei e manifestazioni. L'associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto del Codice Unico Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S., attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e successive modifiche di legge. L'associazione potrà altresì svolgere attività di somministrazione e ristorazione agli associati di alimenti e bevande come momento ricreativo e di associatività, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale nei limiti ed in conformità di quanto previsto all'art. 6 C.T.S. e della normativa vigente in materia.



Articolo 4

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti di cui all'art 36 CTS.



ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso del genitore.

Agli aspiranti associati sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono vietate limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati nonché il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa nonché il collegamento in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote natura patrimoniale.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando apposito modulo di iscrizione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi associativi.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, con apposito verbale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti associati abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'associato.

Qualora la domanda sia accolta, con conseguente delibera scritta entro i trenta giorni previsti, al nuovo associato sarà consegnata la tessera associativa ed il suo nominativo annotato nel libro degli associati. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere del suddetto termine. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati alla sua prima convocazione.



Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'associato ha diritto a:

a) frequentare la sede dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo; b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione oltre a concorrere alla determinazione del programma associativo; c) discutere e approvare i rendiconti; d) eleggere ed essere eletto componente degli organismi dirigenti e, qualora sussistano, degli organismi di garanzia e di controllo; e) esaminare i libri sociali previa richiesta al consiglio direttivo che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, dovrà consentirne la suddetta visione; f) approvare le modifiche allo Statuto e ad eventuali regolamenti interni.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale e, conseguentemente, l'iscrizione o il rinnovo sia stato riportato nel libro degli associati almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della stessa.

Articolo 8

L'associato è tenuto a:

a) rispettare lo Statuto, le delibere degli organi associativi ed eventuali regolamenti interni; b) versare, alle scadenze stabilite, le quote associative oltre a eventuali contributi integrativi per specifiche iniziative decise dagli organismi dirigenti; c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività associative e nella frequentazione della sede sociale; d) mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione o dell'assemblea; f) osservare le regole dettate da: Associazioni Nazionali, Federazioni, Enti ed organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 9

La qualifica di associato si perde per:

a) decesso; b) scioglimento dell'associazione; c) mancato pagamento della quota sociale; d) dimissioni, che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; e) rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; f) espulsione o radiazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, delle deliberazioni degli organi associativi o di eventuali regolamenti;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare danni materiali all'associazione, ai locali o attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- l'arrecare danni materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, o la tenuta di condotte che manifestino evidente incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.
- la comprovata volontà di arrecare danni all'immagine dell'associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

VOLONTARI, ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 11

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto dell'art 17 Dlgs. 117/2017.

Tali attività sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Sono ammessi eventuali rimborsi ai volontari in osservanza dell'art. 17 CTS; l'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche assicurandoli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della propria attività di volontariato, ex art. 18 CTS.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; quote e contributi degli associati; erogazioni liberali e lasciti diversi; eccedenze degli esercizi annuali; entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento e da svolgersi nei limiti di cui alla normativa vigente, quali ad esempio: spettacoli, feste, gite, cene associative; fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. Una proroga può essere prevista in casi di comprovata necessità o impedimento, o per motivi di natura organizzativa e gestionale.

Articolo 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. Il suo utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati.

Il residuo attivo di ogni esercizio potrà essere devoluto, in parte, al fondo di riserva, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica dell'Assemblea, mentre la parte restante sarà a disposizione per le attività di cui all'art. 2, o per nuovi impianti o attrezzature o anche secondo fini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 15

Sono organismi di direzione dell'associazione: l'Assemblea degli Associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'ASSEMBLEA



Articolo 16

Partecipano all'Assemblea generale degli associati tutti coloro che abbiano osservato le prescrizioni di cui all'art. 6 ultimo comma del presente Statuto.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca, o tramite posta elettronica, whatsapp, skype, face book, almeno quindici giorni prima.

Articolo 17

L'Assemblea generale degli associati può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori ove nominato, o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto, per deliberare anche in ordine ad argomenti che esulano dall'ordinaria amministrazione.



Articolo 18

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice, sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19 del presente Statuto. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o a eventuali regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati, è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Ai sensi dell'art.101 comma 2 C.T.S., le modifiche statutarie necessarie al recepimento di intervenute novità normative vincolanti, entro i termini previsti, potranno essere approvate con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 30 dello Statuto.

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un associato eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi associativi, possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli associati presenti con diritto di voto; le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione, secondo i dettami di cui all'art. 7 dello Statuto.



Articolo 21

L'Assemblea generale degli associati:

- elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- approva il bilancio o il rendiconto per cassa consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso, l'ammontare del fondo di riserva su proposta del Consiglio Direttivo, nonché il programma generale delle attività sociali;



- 
- 
- d) approva la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sull'esclusione definitiva degli associati ex art. 6;
 - g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - h) delibera sull'assunzione di eventuali regolamenti interni;
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - k) delibera su tutti gli argomenti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i propri associati ed è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S..

E' composto da almeno cinque membri, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; valgono per essi, le previsioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.



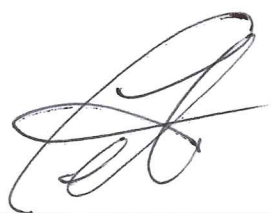
Il Presidente ha la rappresentanza legale pro-tempore dell'associazione e la firma sociale e la rappresenta anche verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può presiedere anche l'Assemblea degli associati. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni.

Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; in caso di sue dimissioni deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo e contabile dell'associazione che valuta di concerto con il consiglio direttivo e ne conserva tutta la documentazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; aggiorna e tiene in ordine i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 C.T.S.; affigge presso i locali sociali, le comunicazioni per gli associati; cura la gestione del conto corrente bancario intestato all'Associazione nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del quale potrà avere la delega.

Articolo 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea;
 - b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - c) formulare i programmi associativi sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - d) redigere ai sensi dell'art.13 comma 1 cts il bilancio di esercizio, o ai sensi dell'art 13 c. 2 CTS, il rendiconto per cassa, con tutte le specifiche voci indicanti, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di superamento dei limiti di cui all'art 14 CTS osservarne appieno i contenuti della norma;
 - e) deliberare sulle modalità di gestione e sul costo del tesseramento associativo anche, eventualmente, attraverso un apposito regolamento;
 - f) quantificare l'ammontare del fondo di riserva da sottoporre all'assemblea;
 - g) deliberare circa l'ammissione degli associati potendo delegare allo scopo e con apposito verbale (art. 6) uno o più Consiglieri;
 - h) deliberare in merito ad azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- 

- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- j) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- l) decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- m) individuare, se compiute, le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS, documentandone il carattere secondario e strumentale, in osservanza ai dettami dell'art. 13 comma 6 CTS;
- n) presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta.



In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un suo componente secondo le norme stabilite all'articolo 27 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, se ritenuto necessario, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.



Articolo 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, secondo le disponibilità dei suoi membri, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni di norma sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, secondo i limiti di cui all'art. 7.



Articolo 27

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio; nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione scritta che verrà annotata nel successivo verbale di seduta. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea utile provvede a nominare il nuovo componente. Il suo incarico cesserà unitamente a quello degli altri consiglieri.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti totali; superata tale soglia, il Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'Assemblea con nuove elezioni entro venti giorni.



ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28



Qualora si rendesse opportuno ai sensi dell'art. 30 comma 2 del CTS l'Assemblea degli associati potrà nominare un organismo di controllo denominato Collegio dei Sindaci revisori formato da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, scelti anche tra non associati. In tal caso il presente Statuto fa riferimento all'art. 30 del C.T.S. del quale dovranno essere osservate tutte le disposizioni.

Articolo 29

Salvo quanto previsto dall'articolo 28, nei casi di cui all'art. 31 del CTS, l'associazione nominerà un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti ad Arci APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguarda dal CTS. La stessa procedura di applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per gli effetti dell'art. 2 del presente Statuto, l'eventuale adesione ad altra rete associativa dovrà essere deliberata dall'assemblea degli associati con conseguenti modifiche statutarie e successivamente comunicata al Comitato Territoriale ARCI della Spezia, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dall'eventuale regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza degli associati aventi diritto di voto, a norma del C.T.S. del Codice Civile e delle leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 02-11-2022
N. 3125 SERIE 3
VERSATI € *enke*

IL DIRETTORE
Per il Direttore Provinciale, Roberto Stasi
Il Funzionario delegato alla firma



3 3175 02/11/2022

0,00 **TLL22L003175000CC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLL